



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA PER L'EQUITÀ" – ICEE "**

Da anni è emersa l'esigenza anche per San Marino di dotarsi di uno strumento in grado di verificare l'effettiva situazione economica dei singoli e dei loro nuclei familiari, nell'ipotesi in cui questi richiedano di poter accedere a provvidenze sottoposte alla prova dei mezzi o ad altri sussidi erogati - direttamente o indirettamente - dallo Stato. Ciò con l'obiettivo di razionalizzare, ottimizzare l'utilizzo delle risorse da appostare per il finanziamento dei diversi strumenti di protezione sociale ed indirizzare in modo più equo e adeguato le risorse pubbliche verso i soggetti che effettivamente necessitano di un concreto aiuto o sostegno. La scelta di intervenire trae fondamento dalle criticità registrate, a seguito della crisi del 2008. La Legge di Bilancio del 2012 è la prima delega alla decretazione (art.49 Legge 21 dicembre 2012 n. 150); delega, poi, reiterata anche negli anni successivi (per ultimo l'articolo 67, comma 5, della Legge 21 dicembre 2017 n. 147).

La crisi ha messo in evidenza il notevole impegno di risorse pubbliche impiegate in favore dei cittadini, e la necessità di indirizzarle sempre più per poter dare l'opportuna assistenza alle fasce più deboli della popolazione (*credito sociale, fondo straordinario di solidarietà, assegni familiari integrativi, ammortizzatori sociali, diritto allo studio e qualsivoglia prestazione agevolata che le norme in vigore prevedono*). Ora è evidente che per giungere ad un più proficuo utilizzo degli strumenti previsti dalle norme è bene poter comprendere l'effettivo stato di bisogno dei singoli destinatari, avuto riguardo - molto spesso - anche all'intero quadro reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Non solo, a parità di reddito e patrimonio, lo stato economico dei singoli nuclei familiari (anche a parità di componenti) può variare, e di molto. Si pensi ai nuclei in cui sono presenti minori o disabili, rispetto alle realtà familiari dove tutti i componenti siano maggiorenni o in pieno stato di salute.

Date le opportune premesse, nel 2017 è stato istituito un gruppo di lavoro finalizzato all'istituzione dell'indicatore della situazione economica (ISEE) che ha utilizzato come base di lavoro il documento elaborato dal Gruppo Tecnico nominato nella precedente legislatura, condividendo la scelta di introdurre uno strumento che tenga conto non solo del reddito e del patrimonio di un singolo e del suo nucleo familiare (ISE) - dato, certamente, interessante, ma che non consentirebbe quella valutazione di equivalenza (cioè la comparazione tra nuclei diversi per numero, composizione e esigenze) che è tipico dell'indicazione sulla situazione economica "equivalente" (c.d. ISEE), che prevede l'introduzione di "una scala di equivalenza", da aggiungere al semplice indicatore ISE, e che consente di avere una visione più chiara e profonda dell'effettivo stato di bisogno degli interessati.

Il Gruppo di Lavoro ha ritenuto necessario ampliare maggiormente la valenza dell'indicatore, inserendo il principio dell'equità, prevedendo criteri di progressività dell'intervento e/o della compartecipazione legato alla provvidenza erogata, a seguito dell'elevarsi della capacità economica dei nuclei familiari, anche alla luce dell'esperienza della Provincia Autonoma di Trento (il cosiddetto ICEF). Per questo motivo, evidenziando come la delega fosse di fatto insufficiente per raggiungere i fini prefissati, il Gruppo Tecnico di Lavoro ha concentrato i suoi sforzi per la predisposizione di entrambi gli indicatori (ICE - Indicatore della Condizione Economica - e ICEE - Indicatore della Condizione Economica per l'Equità), predisponendo prima di tutto un articolo di legge che modificasse la delega per la decretazione dell'ICEE. Con l'articolo 67, comma 5, della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 è stato quindi istituito l'ICEE.

L'introduzione di un indicatore della situazione economica ICEE, di cui l'ICE è solo una componente, consente, infatti, di parametrare il patrimonio del singolo o del nucleo familiare all'effettiva "qualità" di quest'ultimo, basandosi su una politica di equità, che prende in considerazione alcuni fattori socialmente sfavorevoli, quali la presenza di invalidità.

In sintesi, l'ICEE è un insieme di dati ed informazioni di natura reddituale, patrimoniale ed anagrafica che consentono di misurare la situazione economica di un nucleo familiare. Tutti i dati che vengono trasmessi o che sono in possesso dell'Amministrazione sono raccolti in un'unica banca dati, creando un sistema informativo, in cui confluiscono le pratiche dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, e che è indispensabile per accedere all'erogazione di contributi e agevolazioni per le famiglie, sulla base di norme che vincoleranno l'erogazione a questo strumento.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

Questo ha comportato l'analisi delle basi di dati disponibili e la realizzazione del sistema di incrocio delle informazioni disponibili per la classificazione della capacità economica dei cittadini beneficiari degli strumenti di protezione sociale.

In primis è stata effettuata una ricognizione delle informazioni presenti nelle banche dati esistenti al fine di individuare quantità, dimensioni e utilizzabilità ai fini del calcolo della situazione economica:

- valorizzando l'insieme di dati che le diverse UO dell'Amministrazione hanno raccolto e gestito nelle varie istruttorie legate alle politiche di servizio;
- ricorrendo, in caso di carenza di informazioni a disposizione dell'Amministrazione, a simulazioni campionarie, al fine di ricostruire dati medi statisticamente ragionevoli, o a funzioni di distribuzione casuale.

Veniamo, quindi, in concreto all'esito dei lavori.

La determinazione dell'ICEE, che va ricalcolato ogni anno, perché fa riferimento alla dichiarazione reddituale e patrimoniale dell'anno precedente, deriva dalla valutazione di dati economici ed anagrafici con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare, e non solo. A titolo di esempio viene valutato:

- il reddito: che è costituito dall'insieme delle entrate, rilevanti o meno fiscalmente, conseguite da un soggetto, in un determinato periodo;
- le detrazioni: si tratta dei costi sostenuti da un soggetto nell'arco di un determinato lasso temporale quali, ad esempio, le spese sanitarie, le imposte, l'affitto, il mutuo prima casa;
- il patrimonio: è l'insieme dei beni immobiliari (fabbricati e terreni) e mobiliari (conti correnti, titoli di stato, partecipazioni azionarie, ecc.) posseduti da un soggetto anche all'estero;
- la composizione del nucleo familiare: ai fini dell'ICEE rileva, in particolare, il numero di componenti, il grado di disabilità, la presenza di minori.

Il decreto prevede che l'ICEE, inteso come indicatore finale, in linea con altre esperienze, sia il ricavato del rapporto tra l'indicatore della condizione economica (ICE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla c.d. Scala di Equivalenza riportata negli allegati al decreto delegato stesso.

Il decreto delegato, si badi, disciplina esclusivamente le modalità di quantificazione di ICE e ICEE, senza individuare o indicare in alcun modo quali siano le prestazioni per le quali potrà essere richiesta la dichiarazione, né sulla misura dell'indicatore stesso per accedere alle provvidenze.

Gli indicatori di cui al decreto sono, quindi, strumenti che la politica potrà utilizzare *pro futuro* per fissare condizioni e limiti per l'accesso alle prestazioni agevolate o la compartecipazione ai costi delle stesse.

In questo senso, specularmente, l'attestazione contenente l'indicatore ICEE consentirà quindi ai cittadini e ai residenti di accedere alle prestazioni agevolate nella misura e nei termini definiti dalle norme in vigore.

L'iter per ottenere la dichiarazione ICE e ICEE è puntualmente dettagliata nel testo del decreto delegato stesso. Sintetizzando, l'interessato compila una Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP) - valida per un anno per l'interessato e per tutti i componenti il nucleo familiare - da presentarsi, ove previsto dalla legge, all'Ente che eroga la prestazione agevolata. In linea generale, salvo diverse previsioni future di legge, è possibile presentare la DRP in sede di dichiarazione dei redditi, anche in forma delegata, oppure in qualsiasi momento dell'anno.

E' importante chiarire che la DRP serve a documentare la situazione economica di chi risulta potenziale fruitore delle c.d. prestazioni agevolate che le leggi individuano e condizionano a un certo grado dell'indicatore ICE o ICEE. La DRP è, quindi, necessaria solo quando l'interessato intenda richiedere prestazioni agevolate, le cui modalità di erogazione dipendono dalla situazione economica del soggetto richiedente. Non è pertanto obbligatoria.

L'Ufficio Tributario calcola l'ICEE sulla base delle informazioni dichiarate, acquisite dall'Amministrazione e reperite nei propri archivi e rende disponibile l'attestazione al dichiarante, mediante accesso all'area servizi del portale web.

L'attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare mediante accesso all'area servizi del portale web.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

I dati contenuti nella DRP sono, in parte, acquisiti dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio, i dati anagrafici, il reddito complessivo ai fini della dichiarazione dei redditi) e dall'ISS (ancora ad esempio, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall'ISS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini della dichiarazione dei redditi) nonché, per la restante parte, dichiarati (ad esempio, la composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza). Per le parti dichiarate, il soggetto che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva, si assume la responsabilità di quanto dichiarato.

Per "nucleo familiare" si intende quello esistente alla data di compilazione della dichiarazione. I redditi sono quelli riferiti all'anno solare precedente la presentazione della DRP, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto nell'anno precedente a quello di presentazione della DRP.

La DRP ha validità dal momento della presentazione al 30 giugno dell'anno successivo e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

Nel caso in cui vi sia già una DRP in corso di validità, è possibile comunque ottenere il calcolo del c.d. ICEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato alla richiesta della prestazione ed in presenza di rilevanti variazioni del reddito dovute ad eventi avversi (ad es., perdita del posto di lavoro). Viene delegata, pro futuro, all'Ufficio Tributario la possibilità di riquantificare l'ICEE, in termini correnti, anche in presenza di una variazione significativa riferibile anche alla situazione patrimoniale.

Sono compresi ai fini dell'ICEE i contributi volontari versati a Fondiss, con esclusione di quelli obbligatori versati ordinariamente dai lavoratori e dai rispettivi datori (in caso di dipendenti) e di quelli altrettanto obbligatori versati da coloro che al tempo dell'entrata in vigore della legge 191/2011 potevano decidere se aderire o meno al fondo di previdenza complementare (il riferimento è all'art. 3, comma 2, della l. 191/2011 per cui: "Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto un'età anagrafica di 50 anni, l'adesione non è obbligatoria").

Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ICEE e dell'eventuale proposta di correttivi, è istituito un Comitato Consultivo di Monitoraggio con l'obiettivo di proporre osservazioni e quesiti avanzati anche dai soggetti coinvolti a vario titolo nella raccolta e trasmissione delle domande, che svolgono attività occasionale di assistenza nella predisposizione e trasmissione della dichiarazione, per effetto di delega espressamente conferita (ad es., sportelli di informazione ed assistenza al pubblico, servizi sociali territorialmente competenti, associazioni sindacali ed istituti di patronato).

Dato il particolare momento, tenuto conto dell'impegno a riformare la disciplina in materia catastale, il Gruppo di lavoro dopo importante approfondimento con le UO interessate, ha ritenuto di modulare l'indicatore del patrimonio immobiliare di cui al decreto delegato in funzione del sistema vigente di categorizzazione ai fini del catasto.

E' stata comunque prevista una disciplina transitoria che, nelle more dell'entrata a regime del calcolo dell'ICEE, consenta di enucleare accanto allo stesso il valore del patrimonio immobiliare calcolato secondo le modalità dette. Il tutto per consentire al legislatore, nella fase transitoria, di prevedere limiti specifici per tale valore e evitare sperequazioni tra titolari di immobili e coloro che abbiano risparmi in forma mobiliare (essendo il calcolo del valore immobiliare calcolato in funzione della rendita catastale e, quindi, in misura molto più contenuta rispetto all'ammontare che si sarebbe tenuto a conto ove fosse stato possibile riferirsi al valore economico dell'immobile stesso). Successivamente alla fase transitoria, il limite di valore immobiliare (calcolato nei modi della norma transitoria e) eventualmente fissato da leggi speciali per l'accesso a provvidenze, dovrà essere aggiornato. Resta inteso che sino all'aggiornamento detto, per l'accesso alle provvidenze in questione si continuerà a fare riferimento alla regola di calcolo del valore del patrimonio immobiliare, e conseguentemente dell'ICEE, di cui alla norma transitoria.

Di particolare rilievo è l'individuazione di modalità specifiche, basate sulla rilevazione di indici di consumo, per la valutazione della congruità della domanda presentata: il richiedente, infatti, sarà tenuto a fornire le informazioni (ad es., spese per alimentari, abbigliamento/calzature, comunicazioni, ecc.) al fine di verificare la compatibilità dei costi sostenuti dal nucleo nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati nella scheda ICEE con i redditi dichiarati per il medesimo periodo.

Se la spesa per i consumi risulta superiore ai redditi dichiarati, la domanda è dichiarata incongrua; in detta ipotesi il nucleo familiare può accettare l'imputazione dell'indicatore di condizione economica

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

superiore, corrispondente ai costi dei consumi, oppure, se non accetta, accedere all'intervento solo a seguito di validazione dell'indicatore di condizione economica da parte dei servizi sociali.

Inserire l'induzione di reddito dai consumi all'interno del meccanismo di valutazione dei requisiti ha il non trascurabile vantaggio di spostare "a monte" la logica di controllo sull'autocertificazione, smarcandosi dai sistemi di controllo di regolarità formale "a valle" della valutazione, molto spesso successivi all'erogazione della prestazione

Il Governo intende quindi perseguire obiettivi di equità, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi con l'individuazione di un unico indicatore d'ingresso, omogeneo e trasparente, quello dell'ICEE appunto, ma prevedendo soglie diverse a seconda dell'obiettivo: sostegno al reddito; sostegno garantito alle famiglie con figli; misure a sostegno della frequenza degli asili nido e altri.

Trattandosi di uno strumento per l'accesso a prestazioni agevolate, i beneficiari sono sottoposti ad una verifica, anche a campione, e chi rende dichiarazioni non veritiere è punito con specifiche sanzioni.

A conclusione, si ritiene importante evidenziare che i potenziali beneficiari di politiche sociali incontrano difficoltà nell'accedere alle varie misure quanto più queste sono frammentate e numerose. In questo senso è in fase di elaborazione, ai sensi dell'articolo 67 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147, la disciplina che dovrà prevedere lo "Strumento unico di protezione sociale", cioè un unico dispositivo normativo, che ricomprenda in particolare il Certificato di Credito Sociale e il Fondo Straordinario di Solidarietà per contrastare la povertà e consentire a tutti i nuclei familiari di raggiungere una condizione economica sufficiente a soddisfare i propri bisogni, ma anche - e in questo senso è in corso una approfondita valutazione - l'Assegno familiare Integrativo, il Diritto allo Studio, la Retta delle strutture pubbliche protette, l'accesso a soluzioni abitative idonee (Edilizia sociale).

Questo perché con lo strumento unico potrà essere sufficiente un'unica domanda, ed un'unica procedura di valutazione accrescendo la possibilità di accesso, soprattutto per i più deboli, e favorire così l'attenuarsi degli effetti di "stigma sociale".

**IL SEGRETARIO DI STATO
AFFARI INTERNI**

Guerrino Zanotti

San Marino, 11 aprile 2019/1718 d.F.R.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080